

Linee guida per il superamento dello stato emergenziale causa pandemia da SARS-CoV-2 1° maggio 2022

Il Decreto Legge n. 24/2022 *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2022 ed entrato in vigore il 25 marzo 2022, detta misure per superare lo stato di emergenza indicando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria.

In attesa della sua conversione in legge l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 dispone misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione sull'intero territorio nazionale.

La Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 29 aprile 2022 fornisce ulteriori indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Le presenti linee guida forniscono indicazioni per l'applicazione delle indicazioni normative per il superamento dello stato emergenziale e per raccomandare alcuni comportamenti a tutela della nostra comunità.

Stato di emergenza

Lo stato di emergenza è cessato il 31 marzo 2022.

Dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, il Ministro della Salute può, con propria ordinanza, adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Qualora fosse necessario verranno fornite ulteriori linee guida specifiche per indirizzare l'applicazione delle indicazioni ministeriali.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022:

1. è obbligatorio per i lavoratori delle strutture sanitarie di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
2. è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 durante spettacoli aperti al pubblico svolti in locali al chiuso (sale teatrali, sale cinematografiche, sale da concerto o altri locali assimilati).
3. è raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso dell'ateneo.

Si ricorda l'importanza di utilizzare, al chiuso, a protezione delle vie respiratorie un dispositivo di tipo FFP2 in tutte quelle occasioni in cui non sia garantito un congruo distanziamento da altre persone (indicativamente 1 metro), o non vi sia un adeguato ricambio d'aria. Il dispositivo di protezione è efficace se correttamente utilizzato e sostituito.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Norme di comportamento

A tutela dei lavoratori si raccomanda di mantenere alcune buone abitudini quali:

- lavarsi spesso le mani;
- praticare l'igiene respiratoria;
- evitare assembramenti;
- arieggiare frequentemente i locali.

Certificazioni verdi COVID-19

A decorrere dal 1° maggio 2022 non sussiste più l'obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali dell'ateneo. Permane l'obbligo per i lavoratori nelle strutture sanitarie.

Gestione dei casi di positività

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Gestione dei casi di positività e dei contatti stretti

Non sussiste più il regime di quarantena per i contatti stretti indipendentemente dallo stato vaccinale.

Dal 1° aprile 2022 per tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con persone risultate poi positive al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'auto-sorveglianza. L'auto-sorveglianza prevede per tutti l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti risultati positivi.

I soggetti in regime di auto-sorveglianza devono poi effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. In caso di positività si entra in regime di isolamento, in caso di negatività, se ancora sintomatici, occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; se ancora negativo prosegue l'auto-sorveglianza.